

Spett.Le
Servizio Veterinario
ASUGI

DOMANDA DI RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE SANITARIA

**“ STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA PER
CANICONVENZIONATE CON I COMUNI”**

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____

Nato/a il _____

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residente in _____

In via/p.zza _____ n° _____ C.A.P. _____

Tel _____ . Cell _____ .

In qualità di

- Titolare dell'omonima impresa individuale
 Legale rappresentante della società (specificare il tipo di società)

Codice Fiscale _____

Partita I.V.A.(se diverso da C.F.) _____

Denominazione o ragione sociale _____

Con sede legale in _____ indirizzo _____

Con sede operativa in Via/Piazza/Corso _____

Tel. _____

La persona responsabile dell'assistenza degli animali è il/la Sig. _____

Nato/a a _____ il _____ residente a

_____ indirizzo _____

Altre informazioni rilevanti _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/12 di seguito denominata “Legge”e dell'art. 10 del Regolamento di esecuzione approvato con D.Pres. 0241/2017, pubblicato sul BUR n. 44 del 02/11/2017, di seguito denominato “Regolamento”

- IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER "STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI CONVENZIONATE CON I COMUNI"
- IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER "STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI CONVENZIONATE CON I COMUNI"

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (ex art. 76 - D.P.R. n. 445/2000) oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, sotto la sua responsabilità:

**DICHIARA DI POSSEDERE I REQUISITI STRUTTURALI PREVISTI
DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO
BARRANDO LE VOCI CORRISPONDENTI**

1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.
2. Le strutture devono essere servite da strade di facile accesso, e devono essere posizionati appositi cartelli sulla viabilità pubblica per facilitare il raggiungimento delle stesse.
3. Le strutture devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica ed essere in possesso di idoneo impianto di smaltimento dei reflui allacciato alla rete fognaria. La depurazione in loco può essere effettuata, oltre che con depuratore, anche tramite sistemi di depurazione biologica (impianto a fanghi attivi, fitodepurazione, percolatore, ecc.). Nel caso non sia possibile ricorrere a tali sistemi si possono immettere tutti i reflui (feci e acque di lavaggio) in una vasca di raccolta a tenuta stagna, senza trattamenti, e smaltirli tramite ditte specializzate del settore. Le feci di cani di canile tal quali o come fanghi delle vasche di sedimentazione, non possono assolutamente essere distrutte come rifiuti urbani, ma la procedura necessita di specifica prescrizione dell'Autorità competente;
4. Le strutture devono essere recintate ad una altezza di almeno 2 metri e, per la tranquillità dei cani ricoverati il lato strada deve essere interdetto alla vista da una barriera visiva della stessa altezza del recinto.
5. Le strutture sono dotate di:
 - a) reparto contumaciale; tale reparto non è richiesto nelle strutture in cui viene effettuato solo il servizio di ricovero e custodia permanente;
 - b) reparto di ricovero e custodia permanente, separato dal reparto di cui alla lettera a); tale reparto non è richiesto nelle strutture sanitarie contumaciali, dalle quali i cani, trascorso il periodo di isolamento, sono trasferiti in una struttura di ricovero e custodia permanente;
 - c) locale ad uso ufficio con accesso ad internet;

- d) locale per il personale che opera nella struttura, di dimensioni adeguate al numero di addetti, e servizi igienici;
 - e) studio, ambulatorio o clinica veterinaria autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente o convenzione con struttura veterinaria esterna con reperibilità h 24;
 - f) locale o spazio chiuso (armadio) destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione;
 - g) locale per il deposito e la conservazione degli alimenti e per la preparazione del cibo, dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettili; qualora i cani ospitati nella struttura siano alimentati con una dieta casalinga, il locale deve essere dotato di frigorifero o congelatore per la conservazione delle derrate fresche o congelate;
 - h) congelatore per il deposito temporaneo delle spoglie animali, in attesa del loro smaltimento con le modalità previste dalla vigente legislazione. Ogni carcassa di animale deve essere stoccata individualmente in un sacco nero chiuso con apposizione di cartellino identificativo che riporti specie, data di decesso, microchip;
6. I box del reparto contumacia di cui al comma 5, lettera a) sono destinati ad accogliere un solo cane e sono dotati dei seguenti requisiti:
- a) superficie minima di 4 metri quadrati, dei quali almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; almeno 3 box di superficie minima di 10 metri quadrati, dei quali almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile, per ospitare cani di grande taglia;
 - b) separazioni fra i box contigui che impediscano qualsiasi contatto fra i cani;
 - c) recinti perimetrali dei box di altezza minima di 2,5 metri: qualora le suddivisioni perimetrali siano dotate di dispositivo anti-scavalco, l'altezza minima è ridotta a 2 metri; la rete metallica deve essere saldamente fissata al suolo o interrata;
 - d) due ingressi per l'accesso, rispettivamente al cortile esterno e alla parte chiusa del box;
 - e) dispositivo di chiusura azionabile dall'esterno (ghigliottina) nella zona di passaggio tra parte chiusa e cortile esterno che separi le due parti, in modo da consentire al personale di accedere al box in condizioni di sicurezza, in presenza di cani mordaci o comunque di difficile gestione;
 - f) materiali di costruzione dei box (pareti, pavimenti e recinti) e delle attrezzature con cui i cani possono venire a contatto non lesivi per gli animali, ovvero privi di spigoli o sporgenze taglienti;
 - g) superfici dei box (pareti e pavimenti), costruite in materiale non deteriorabile, facilmente lavabili e disinfettabili;
 - h) pareti interne dei box, per un'altezza minima di 1,5 metri, lisce, con angoli arrotondati, ben connesse tra di loro e con il pavimento, al fine di agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione;
 - i) pavimento dei box costruito e mantenuto in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non sdruciolevole, pertanto sono da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati. Le griglie per il deflusso delle acque di lavaggio eventualmente presenti all'interno dei box, che non devono superare un terzo della superficie complessiva, devono permettere il calpestio anche degli animali di piccola taglia senza recare loro danno o difficoltà;

- j) pavimento dei box leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio verso canalette di raccolta, in modo che non permangano ristagni d'acqua;
 - k) pianali rialzati o cucce per il riposo degli animali, in materiale termoisolante, mantenuti in buone condizioni;
 - l) abbeveratoi fissi o dotati di dispositivo antiribaltamento;
 - m) ambienti chiusi dei box provvisti di finestre sufficienti per l'illuminazione naturale e il ricambio d'aria; la quantità di polvere, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
 - n) almeno il 10 per cento dei box della struttura deve essere destinato al ricovero degli animali ammalati, debilitati, anziani, delle femmine partorienti e dei cuccioli; questi ultimi non devono essere stabulati individualmente fino al momento dell'affido al nuovo detentore o al termine del periodo di socializzazione; tali box devono essere dotati di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 15°C durante tutto l'arco dell'anno;
 - o) le strutture ubicate in comuni di aree climatiche "collina" e "montagna", come da dati ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia, devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°C; le strutture ubicate in comuni di area climatica "pianura", come da dati ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia, in caso di eventi eccezionali di freddo, devono essere dotate di strutture mobili di riscaldamento per garantire la temperatura di 10 gradi; anche le nuove strutture, ubicate in area climatica "pianura", devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°.
 - p) in tutte le strutture le temperature minime e massime raggiunte all'interno dei box, in occasione dei picchi stagionali, non devono provocare sofferenza agli animali e comunque salvaguardando le esigenze della razza e dell'età sotto la responsabilità del responsabile sanitario.
7. I box del reparto ricovero e custodia permanente sono dotati dei seguenti requisiti strutturali:
- a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 20 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di più di un cane, la superficie del box deve essere:
 - 1) di almeno 40 mq per due cani di grossa taglia, dei quali almeno 4 metri quadrati chiusi e coperti;
 - 2) di almeno 40 mq per più cani di taglia piccola/media e ciascun cane deve avere 1,5 metri quadrati chiusi e coperti; l'inserimento deve avvenire sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura;
 - b) recinti perimetrali dei box di altezza minima di 2,5 metri: qualora le suddivisioni perimetrali siano dotate di dispositivo anti-scavalco, l'altezza minima è ridotta a 2 metri; la rete metallica deve essere saldamente fissata al suolo o interrata;
 - due ingressi per l'accesso, rispettivamente al cortile esterno e alla parte chiusa del box;
 - dispositivo di chiusura azionabile dall'esterno (ghigliottina) nella zona di passaggio tra parte chiusa e cortile esterno che separi le due parti, in modo da consentire al personale di

accedere al box in condizioni di sicurezza, in presenza di cani mordaci o comunque di difficile gestione;

- materiali di costruzione dei box (pareti, pavimenti e recinti) e delle attrezzature con cui i cani possono venire a contatto non lesivi per gli animali, ovvero privi di spigoli o sporgenze taglienti;
- superfici dei box (pareti e pavimenti), costruite in materiale non deteriorabile, facilmente lavabili e disinfettabili;
- pavimento dei box costruito e mantenuto in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non sdruciolevole, pertanto sono da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati. Le griglie per il deflusso delle acque di lavaggio eventualmente presenti all'interno dei box, che non devono superare un terzo della superficie complessiva, devono permettere il calpestio anche degli animali di piccola taglia senza recare loro danno o difficoltà;
- pavimento dei box leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio verso canalette di raccolta, in modo che non permangano ristagni d'acqua;
- pianali rialzati o cuccie per il riposo degli animali, in materiale termoisolante, mantenuti in buone condizioni;
- abbeveratoi fissi o dotati di dispositivo antiribaltamento;
- ambienti chiusi dei box provvisti di finestre sufficienti per l'illuminazione naturale e il ricambio d'aria; la quantità di polvere, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
- almeno il 10 per cento dei box della struttura deve essere destinato al ricovero degli animali ammalati, debilitati, anziani, delle femmine partorienti e dei cuccioli; questi ultimi non devono essere stabulati individualmente fino al momento dell'affido al nuovo detentore o al termine del periodo di socializzazione; tali box devono essere dotati di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 15°C durante tutto l'arco dell'anno;
- le strutture ubicate in comuni di aree climatiche "collina" e "montagna", come da dati ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia, devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°C; le strutture ubicate in comuni di area climatica "pianura", come da dati ufficiali della Regione Friuli Venezia Giulia, in caso di eventi eccezionali di freddo, devono essere dotate di strutture mobili di riscaldamento per garantire la temperatura di 10 gradi; anche le nuove strutture, ubicate in area climatica "pianura", devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°.
- in tutte le strutture le temperature minime e massime raggiunte all'interno dei box, in occasione dei picchi stagionali, non devono provocare sofferenza agli animali e comunque salvaguardando le esigenze della razza e dell'età sotto la responsabilità del responsabile sanitario.
- il box destinato al ricovero degli animali ammalati, debilitati, anziani, delle femmine partorienti e dei cuccioli può avere una superficie inferiore ai 20 mq ;

- c) sulla porta di ogni box deve essere apposta una scheda contenente il nome del cane/cani ricoverati, la data di nascita, l'indicazione del numero di microchip e il Comune di ritrovamento;
 - d) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica "pianura" e in funzione della razza, del peso, dell'indole e dell'età dei cani ospitati, l'ambiente chiuso di cui alla lettera a) del presente comma può essere sostituito da una tettoia coperta delle stesse dimensioni aperta su un lato sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza; la direzione della tettoia deve tener conto dei venti dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono collocate cucce individuali in materiale termoisolante, lavabili e disinfettabili. In questo caso non sono previsti i requisiti di cui al comma 6 lettere d) ed e);
 - e) in funzione dell'indole dei cani ospitati il requisito di cui al comma 6 lettera e) è richiesto almeno nel 10% dei box della struttura;
 - f) la parte esterna del box deve essere dotata di idonea ombreggiatura naturale o artificiale per garantire il benessere animale nella stagione calda e deve prevedere uno spazio, pari almeno al 50 per cento in ghiaia a grana sottile o erba, permeabile e drenante per evitare ristagni.
8. Le strutture in cui viene effettuato il servizio di ricovero e custodia permanente devono disporre di aree con manto naturale drenante, pianeggianti con pendenza inferiore al 5% e recintate, destinate allo sgambamento dei cani e alla socializzazione con le persone per le adozioni.
9. Le aree di sgambamento di cui al comma 8 devono avere degli elementi di arricchimento ambientale e di barriere visive ed aree rifugio che permettano ai cani di essere separati, se lo desiderano, dagli altri cani.
10. Eventuali maggiori dimensioni dei box o delle aree destinate allo sgambamento, o altre condizioni strutturali e/o gestionali che favoriscono il benessere degli animali, costituiscono titolo preferenziale nella stipula di convenzioni con i Comuni.
11. Nelle strutture in cui viene effettuato il servizio di ricovero e custodia permanente sono consentite le attività di allevamento e l'attività di pensione, purché tali attività vengano effettuate in un'area individuata sulla planimetria della struttura, in box contigui, dedicati e identificati per la destinazione d'uso, aventi le stesse caratteristiche del reparto di ricovero e custodia permanente.

**DICHIARA DI POSSEDERE IREQUISITI GESTIONALI PREVISTI
DALL'ART.9 DEL REGOLAMENTO
BARRANDO LE VOCI CORRISPONDENTI**

- a) l'orario di apertura al pubblico, esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura, per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana

compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo l'apertura al pubblico, deve protrarsi anche dopo le 17.00;

- b) la nomina di un veterinario libero professionista come responsabile sanitario che deve assicurare i compiti di cui alle lettere c), e), f), h) dell'articolo 8 del Regolamento;
- c) l'accudimento degli animali da parte di un numero sufficiente di addetti (almeno 1 addetto ogni 50 animali per pulizia, alimentazione, manutenzione ordinaria ecc.) aventi adeguate capacità conoscenze e competenze professionali;
- d) l'adozione di apposito provvedimento riguardante l'organizzazione dei relativi servizi, compreso l'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario a disposizione per ogni richiesta da parte delle autorità di controllo;
- e) la presenza dei volontari di diverse associazioni ai sensi dell'art. 2 comma 371 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali, che abbiano fatto apposita richiesta;
- f) l'accesso alla struttura al personale dei Servizi veterinari delle Azienda Sanitaria competente per territorio, ai rappresentanti delle associazioni e degli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 della Legge, al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato;
- g) la somministrazione del cibo almeno una volta al giorno; agli animali gravidi e in lattazione, cuccioli, anziani e soggetti defedati, la somministrazione specifica viene effettuata frazionata in più momenti;
- h) favorire la socializzazione con le persone;
- i) la pulizia dei box, delle gabbie, dei contenitori per l'alimentazione e delle superfici a disposizione degli animali almeno una volta al giorno;
- j) la manutenzione delle strutture fisse e mobili;
- k) l'attuazione delle procedure di controllo, pulizia, disinfezione e disinfestazione mediante protocolli validati dal responsabile sanitario a disposizione per ogni richiesta da parte delle autorità di controllo;
- l) la registrazione degli animali ospitati, ritirati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti nella BDR secondo le modalità stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge;
- m) la registrazione entro 30 giorni dal ricovero delle informazioni utili e necessarie per l'affido, nell'applicativo della BDR denominato "Adotta un Amico", in modo da consentirne la fruizione da parte dei soggetti privati direttamente interessati;
- n) l'affidamento, solo a titolo gratuito, secondo le modalità previste dalla BDR, degli animali ricoverati solo a soggetti privati che abbiano dichiarato per iscritto di garantire l'osservanza dell'art. 4 della Legge;
- o) la consegna del libretto attestante i trattamenti effettuati da parte del veterinario libero professionista incaricato come responsabile sanitario al detentore del cane affidato.

**DICHIARA INOLTRE
AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO DI**

- essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

- essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);
- non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova);
- possedere i requisiti di professionalità e conoscenza specifica, per garantire il benessere degli animali;

SI IMPEGNA

- a rispettare tutte le norme che regolamentano il settore degli animali da affezione;
- a detenere gli animali nel rispetto delle norme che regolamentano il loro benessere, anche in funzione delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche e a rispettare tutte le indicazioni tecniche dettate dai regolamenti di esecuzione della Legge;
- a segnalare al Servizio Veterinario eventuali problematiche di natura sanitaria, soprattutto per quanto concerne le malattie infettive contagiose;

FIRMA DEL RESPONSABILE ALL'ASSISTENZA DEGLI ANIMALI PER ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il/La sottoscritto/a _____

In relazione alla presente domanda di nulla osta per l'attività economica

DICHIARA

Di accettare, sin d'ora, l'incarico di responsabile all'assistenza degli animali.

Li _____, _____

(firma per esteso e leggibile)
Allegare copia del documento di identità

Allega in duplice copia:

1. planimetria della struttura in scala 1:100, riportante l'indicazione della rete idrica e degli scarichi e la destinazione d'uso dei locali;

2. relazione tecnica descrittiva degli impianti e delle attrezzature di cui la struttura è dotata, riportante l'indicazione del numero massimo di animali, distinti per specie, che la struttura può ospitare;
3. autorizzazione agli scarichi delle acque reflue derivanti dall'attività;
4. certificato di agibilità;
5. copia dell'atto di nomina del veterinario libero professionista incaricato come responsabile sanitario con relativa assunzione di responsabilità da parte dello stesso.
6. n. 2 marche da bollo di euro ciascuna (delle quali 1 per la presente domanda)

li, _____

(firma per esteso e leggibile del richiedente)

N.B. Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

N.B. L'amministrazione procederà ad effettuare un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti prima del rilascio del nulla osta.